Ministero della Salute

ESAMI DI IDONEITÀ PER IL CONSEGUIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMBARCO IN QUALITÀ DI MEDICO DI BORDO. MB 830

IL DIRETTORE GENERALE DELLA PREVENZIONE

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 196, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute" adottato ai sensi dell'art. 6 bis del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 e ai sensi dell'art. 13 del medesimo decreto-legge;

VISTO il decreto del Ministro della salute del 21 novembre 2024, recante "Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della salute", registrato dalla Corte dei conti al n. 3036 del 3 dicembre 2024 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale n. 294 del 16 dicembre 2024;

VISTO il DPCM 11 marzo 2025, registrato dalla Corte dei conti in data 7 aprile 2025 al n. 351, con il quale è stato conferito al Dott. Sergio IAVICOLI l'incarico di Direttore generale della prevenzione;

VISTA la legge 30 dicembre 2025, n. 199, che ha approvato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2025, di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028;

VISTA la direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione, emanata dal Ministro della salute in data 30 gennaio 2026, registrata alla Corte dei conti il 17 febbraio 2026, reg. n. 128;

VISTO il regolamento per la sanità marittima approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, modificato con i regi decreti 7 luglio 1910, n. 537 e 29 novembre 1925, n. 2288, e, in particolare, le norme sugli esami di idoneità ad esercitare le funzioni di medico di bordo;

VISTO il regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato approvato il regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione;

VISTO il parere della sezione seconda del Consiglio di Stato n. 122/2017 concernente la disciplina dei medici di bordo e, in particolare, il requisito della cittadinanza italiana, nonché il limite di età minima per la partecipazione agli esami di idoneità per il conseguimento dell'autorizzazione all'imbarco;

RITENUTO di doversi uniformare al citato parere del Consiglio di Stato n. 122/2017;

VISTO l'articolo 119 del codice della navigazione sui requisiti per l'iscrizione nelle matricole e nei registri il quale, come modificato dalla legge n. 472/1999, per i medici non contempla più il limite di età di quarantacinque anni;

VISTO l'articolo 318 del codice della navigazione e successive modifiche e integrazioni, il quale prevede che l'equipaggio marittimo, di cui fa parte il medico di bordo, è composto da cittadini italiani o di altri Paesi appartenenti all'Unione europea;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni concernente le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e i relativi regolamenti di esecuzione;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

VISTA la legge 11 aprile 2006, n. 198, recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246" e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché la direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

VISTA la direttiva 2013/25/UE del 13 maggio 2013 che adegua le direttive in materia di diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi a motivo dell'adesione della Repubblica della Croazia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 2 libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati/RGPD);

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 concernente il "Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale" e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni e integrazioni recante il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO l'articolo 18 della legge 2 dicembre 2025, n. 182;

RITENUTO nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 18 della legge 2 dicembre 2025, n. 182, di dover indire una nuova sessione di esame di idoneità per il conseguimento dell'autorizzazione all'imbarco in qualità di medico di bordo;

VISTI la nota prot. n. 36749 del 7 ottobre 2026, con la quale la Direzione generale della prevenzione ha richiesto di avvalersi per l'organizzazione e lo svolgimento della procedura della collaborazione dell'ufficio 3 della Direzione generale delle risorse umane e del bilancio del Ministero della salute, quale Struttura organizzativa responsabile del procedimento di cui trattasi e il relativo riscontro (nota prot. DGRUEB-32915 del 7/10/2026).

D E C R E T A

Art. 1
Sessione di esami

È indetta la sessione di esame di idoneità per il conseguimento dell'autorizzazione all'imbarco in qualità di medico di bordo.

Art. 2
Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione agli esami di idoneità i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono essere in possesso dei previsti requisiti per i cittadini della Repubblica, a eccezione della cittadinanza italiana; devono godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza e avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;

b) iscrizione nelle liste elettorali;
c) godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
d) idoneità fisica prevista per il personale marittimo dal regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773 e successive modifiche e integrazioni;
e) diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito secondo il vecchio ordinamento, laurea specialistica in medicina e chirurgia (46/S), oppure laurea magistrale in medicina e chirurgia (LM-41) conseguita da almeno due anni alla scadenza del termine per la presentazione delle domande;
f) iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici – Chirurghi. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione alla procedura, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia.
I candidati che hanno conseguito in un paese comunitario o extracomunitario il titoli di studio di cui alle lettere e) e f), sono ammessi agli esami di idoneità purché in possesso del provvedimento di riconoscimento della propria qualifica professionale adottato ai sensi del decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007 o del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 31 agosto 1999 e rilasciato dal Ministero della salute da almeno 2 (due) anni alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
Con provvedimento motivato l'Amministrazione può disporre, in qualsiasi momento, anche successivamente all'espletamento delle prove - cui, pertanto, i candidati vengono ammessi con riserva - l'esclusione dagli esami per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3
Modalità e termini di presentazione delle domande

Il presente bando è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della salute https://www.salute.gov.it/ e della pubblicazione è data notizia tramite avviso sulla Gazzetta ufficiale 4° Serie Speciale Concorsi ed esami.
La domanda di partecipazione deve essere presentata alla Direzione generale delle risorse umane e del bilancio del Ministero della salute, esclusivamente tramite pec all'indirizzo dgrueb@postacert.sanita.it entro il termine perentorio delle ore 23:59 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando compilando il format di candidatura disponibile sul sito istituzionale del Ministero della salute.
Sono considerate irricevibili le domande di ammissione all'esame prodotte con modalità diverse (es. posta, telefax, posta elettronica, ecc.) da quelle previste nel presente articolo o compilate in modo difforme o incompleto.
Qualora il termine di scadenza coincida con un giorno festivo, il termine è prorogato alle ore 23:59:59 del giorno successivo non festivo.
In caso di più invii della domanda di partecipazione, sarà tenuta in considerazione solo l'ultima domanda presentata in ordine di tempo.

Nella domanda di ammissione alla presente sessione di esami, gli aspiranti devono dichiarare, sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del citato d.P.R. n. 445/2000 e consapevoli delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:

a) cognome e nome;
b) luogo, data di nascita, indirizzo di residenza e codice fiscale;
c) l'indirizzo pec al quale desiderano siano trasmesse le eventuali comunicazioni;
d) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea;
e) se cittadino italiano, di godere dei diritti civili e politici, nonché il comune nelle cui liste elettorali è iscritto oppure i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste

medesime; se cittadino straniero, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento;

f) l'assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso in Italia e all'estero. In caso contrario indicare le condanne penali riportate, nonché eventuali procedimenti penali pendenti (indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, perdono giudiziale o non menzione, ecc.);
g) il diploma di laurea in Medicina e chirurgia conseguito secondo il vecchio ordinamento, oppure laurea specialistica in Medicina e chirurgia (46/S) o laurea magistrale in Medicina e chirurgia (LM-41) conseguito da almeno 2 (due) anni alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, con l'esatta indicazione della data e dell'Università presso cui il titolo di studio è stato conseguito; coloro che hanno conseguito all'estero detta qualifica professionale, devono indicare, altresì, gli estremi del provvedimento di riconoscimento rilasciato da questa Amministrazione;
h) di essere iscritti nell'albo professionale dell'Ordine dei medici;
i) di possedere l'idoneità fisica prevista per il personale marittimo dal regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773 e successive modifiche e integrazioni, accertata con certificato medico rilasciato da un medico di porto di ruolo o, in caso di mancanza o impedimento, da un medico militare di grado non inferiore al capitano, e riportante data non anteriore ad un mese dalla data di presentazione della domanda".
j) di avere idonea conoscenza della lingua inglese;
k) di prescegliere, quale seconda lingua straniera, una fra quelle previste nel programma di esame (francese, spagnolo, tedesco);
l) la conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri;
m) di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali prevista all'articolo 8 del presente bando e di essere consapevole che i dati forniti saranno trattati dall'Amministrazione per le finalità connesse alla presente procedura selettiva, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il certificato medico rilasciato da un medico di porto di ruolo o, in caso di mancanza o impedimento, da un medico militare di grado non inferiore a capitano, attestante l'idoneità fisico - psichica di cui al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, e successive modificazioni e integrazioni, concernenti l'idoneità fisica della gente di mare, di data non anteriore ad un mese dalla data di presentazione della domanda stessa, dovrà essere prodotto dal candidato successivamente all'espletamento di tutte le prove d'esame.

L'Amministrazione, a norma dell'articolo 71 del d.P.R. n. 445/2000, si riserva di effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese, con le conseguenze di cui agli articoli 75 e 76 del medesimo d.P.R.

Art. 4
Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo provvedimento a firma del Direttore generale della Direzione generale della prevenzione del Ministero della salute, è così composta:

a) un Direttore generale del Ministero della salute, in qualità di presidente;
b) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
c) un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
d) un rappresentante del Ministero della salute, con la qualifica di dirigente sanitario medico;

e) tre dirigenti con professionalità medica specializzati nelle seguenti discipline o discipline equipollenti o affini: medicina d'urgenza, ostetricia, ginecologia, medicina interna, chirurgia d'urgenza;
f) due medici autorizzati all'imbarco quale medico di bordo, iscritti nel registro dei medici di bordo abilitati.

Nel medesimo provvedimento di nomina sono individuati, altresì, i componenti supplenti.

Alla commissione esaminatrice possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera di cui all'articolo 3.

Le funzioni di segretario saranno svolte da un dipendente dell'area dei funzionari del Ministero della salute.

Art. 5

Prove di esame e modalità di svolgimento

Gli esami si articoleranno – secondo il programma di cui al successivo articolo 6 del presente decreto – in due prove scritte, in tre prove pratiche, in un colloquio e in due prove di lingua straniera.

Sul sito istituzionale www.salute.gov.it, verrà data comunicazione almeno 20 giorni prima dei giorni, dell'ora e della ubicazione dei locali in cui si effettueranno le prove scritte e gli aspiranti si presenteranno a sostenere le prove, sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione agli esami, senza altro preavviso o invito.

Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti.

Le due prove scritte, che potranno anche consistere in appositi quesiti a risposta multipla e/o sintetica, avranno una durata predeterminata dalla commissione esaminatrice.

La commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove.

Per gli ammessi alle successive prove pratiche e orali sarà data comunicazione tramite apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della salute, con almeno venti giorni di preavviso, con l'indicazione del giorno, dell'ora e dell'ubicazione dei locali in cui dovranno sostenerle.

Sono ammessi alle prove pratiche i candidati che abbiano riportato una media di 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Le prove pratiche si svolgono con modalità anche semplificate e simulate predeterminate dalla commissione, che metterà a disposizione dei candidati i materiali eventualmente necessari. Non è consentito l'uso di apparecchiature e materiali propri.

Sono ammessi al colloquio e alle prove di lingua straniera i candidati che abbiano riportato la votazione di almeno 6/10 in ciascuna prova pratica.

Superano il colloquio i candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 6/10.

Le prove di lingua straniera sono valutate separatamente e si intendono superate se il candidato riporta una media di 7/10 nelle prove e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Le sedute della commissione esaminatrice, durante lo svolgimento del colloquio, sono pubbliche e si svolgeranno presso il Ministero della salute o presso altra sede idonea. Al termine di ogni seduta delle prove orali, la commissione formerà l'elenco dei candidati esaminati, con il punteggio attribuito a ciascuno di essi. L'elenco medesimo, sottoscritto dal Presidente, sarà affisso nella sede ove si svolgerà la prova d'esame.

La votazione complessiva è stabilita sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, la media dei voti riportati nelle prove pratiche, il voto riportato nel colloquio e la media dei voti riportati nelle prove di lingua.

Per sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di identità o di riconoscimento.
Per l'organizzazione e lo svolgimento degli esami, la Direzione generale della prevenzione si avvale della collaborazione dell'Ufficio 3 della Direzione generale delle risorse umane e del bilancio del Ministero della salute, individuata quale Struttura organizzativa responsabile del procedimento di cui trattasi, ai sensi della art. 4 della legge 241 del 1990 e ss.mm. e ii.

Art. 6
Programma di esame

PROVE SCRITTE

Prima prova: Igiene generale e speciale, con particolare riguardo all'igiene navale. Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive e parassitarie e trasmesse da alimenti. Medicina interna, emergenze mediche

Seconda prova: Chirurgia generale, emergenze chirurgiche, pediatria.

PROVE PRATICHE

Prima prova: Prova di medicina interna. Esame di un paziente, adulto/pediatrico, e discussione sul caso.
Elementi di elettrocardiografia.
Tecniche e terapia medica sulle emergenze cardiologiche.
Tecniche di rianimazione cardio-polmonare.
Formano, altresì, oggetto d'esame le malattie prevenibili con vaccino.
Esecuzione e interpretazione di esami chimico - clinici.
Descrizione ed eventuale esecuzione dei controlli igienico sanitari per accertare la genuinità e salubrità dei principali alimenti e bevande con riferimento anche ai sistemi di autocontrollo da adottare a bordo secondo le procedure HACCP.
Controlli degli apparecchi di clorazione delle acque.

Seconda prova: Prova di chirurgia generale. Esame di un paziente e discussione sul caso.

Formano, altresì, oggetto d'esame le comuni prestazioni per il soccorso d'urgenza.

Terza prova: Prova di clinica ostetrica e ginecologica. Esame di un caso ostetrico/ginecologico con relativa discussione.

COLLOQUIO

Oltre alle materie previste per le prove scritte e pratiche, il colloquio verterà sulle seguenti materie:

- legislazione nazionale avente attinenza con i compiti e le funzioni del medico di bordo;
- ordinamento sanitario;
- organizzazione sanitaria internazionale;

- regolamento sanitario internazionale;
- regolamento che stabilisce le condizioni speciali richieste sulle navi addette al trasporto dei passeggeri;
- condizioni per l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali;
- medicinali, oggetti di medicatura ed utensili vari di cui devono essere provviste le navi;
- organizzazione del soccorso in mare e gestione delle emergenze sanitarie.

PROVE OBBLIGATORIE DI LINGUA STRANIERA

Durante il colloquio, il candidato dovrà sostenere le prove obbligatorie di lingua straniera che potranno consistere nella lettura, traduzione e conversazione, attraverso le quali dovrà dimostrare di avere idonea conoscenza della lingua inglese e di un'altra lingua da prescegliersi fra le seguenti: francese, spagnolo, tedesco.

Art. 7
Elenco degli idonei

Espletate le prove degli esami di idoneità, la commissione esaminatrice formula l'elenco degli idonei sulla base del punteggio complessivo ottenuto, da ciascun candidato, sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, la media dei voti riportati nelle prove pratiche, il voto riportato nel colloquio e la media dei voti conseguiti nelle prove di lingua straniera.
Riconosciuta la regolarità del procedimento della sessione d'esami, con decreto del Direttore generale della Direzione generale della prevenzione del Ministero della salute, è approvato l'elenco dei candidati risultati idonei.
Di tale provvedimento è data notizia tramite avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero www.salute.gov.it .

Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrono i termini per eventuali impugnative.

Art. 8
Trattamento dei dati personali

Ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 (di seguito "RGPD"), si informano i candidati che i dati personali forniti in relazione alla partecipazione alla presente procedura concorsuale saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della stessa. Il Titolare del trattamento dati è il Ministero della salute, con sede legale in Viale Giorgio Ribotta, n. 5, 00144 – Roma, raggiungibile al seguente recapito di posta elettronica certificata: dgrueb@postacert.sanita.it. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Ministero della salute- Responsabile della Protezione dei dati personali, viale Giorgio Ribotta, n. 5- 00144 Roma, email: rpd@sanita.it.
I dati personali dell'interessato sono raccolti direttamente presso l'interessato mediante presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di selezione e saranno trattati esclusivamente al fine dell'espletamento delle attività connesse al bando, comprese la verifica dei requisiti di partecipazione, l'istruttoria delle domande, l'espletamento delle prove, la formazione e pubblicazione dell'elenco degli idonei e ogni altro adempimento previsto dalla normativa vigente.
La base giuridica del trattamento è l'assolvimento degli obblighi di legge al quale è soggetto il Titolare, ai sensi dell'articolo 6, par. 1, lett. c), RGPD e l'esecuzione di compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'articolo 6, par. 1, lett. e) RGPD, in virtù delle disposizioni previste dal regio decreto regio decreto 29 settembre 1895, n. 636. Ulteriore

finalità del trattamento è la tutela da parte del Titolare dei propri diritti e interessi, anche ai fini dell'esercizio del diritto di difesa ai sensi dell'articolo 6, par. 1, lett. f), RGPD. Nel caso in cui sia imposto per legge o dal presente bando, i dati personali possono essere raccolti presso soggetti terzi, per l'espletamento delle apposite verifiche in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione al presente esame.
Il conferimento dei dati personali da parte dell'interessato è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornirli comporta l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura.
Il trattamento dei dati personali è effettuato mediante l'ausilio di strumenti informatici e telematici e, ove necessario, cartacei, in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati ai sensi dalle disposizioni vigenti.
I dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati nei casi previsti dalla normativa vigente e potranno essere trattati da soggetti autorizzati al trattamento che hanno ricevuto apposite istruzioni da parte del Titolare o da soggetti terzi che agiscono per conto del Titolare, nominati Responsabili del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 del RGPD.
I dati personali potranno essere oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della salute e nella sezione "Amministrazione Trasparente", nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di procedure concorsuali, trasparenza amministrativa e tutela della riservatezza.
I dati personali dell'interessato non saranno sottoposti a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e non sono trasferiti in territorio Extra UE.
I dati personali sono conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, compresa la tutela dei propri diritti e interessi, anche in sede giudiziale e stragiudiziale, entro il termine di prescrizione previsto dalla normativa di settore. Scaduti i rispettivi termini, i dati personali sono cancellati e/o resi anonimi in modo da impedire, anche indirettamente, l'identificazione dell'interessato.
L'interessato, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del RGPD, può esercitare in ogni momento i suoi diritti, ove applicabili, tra cui il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento e opposizione. L'esercizio di tali diritti può essere richiesto al Titolare del trattamento ai recapiti sopra indicati. L'interessato può, inoltre, esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi dell'articolo 77 RGPD.

Art. 9
Forme di pubblicità e norme di salvaguardia

Il presente decreto viene pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della salute all'indirizzo www.salute.gov.it e ne è data notizia tramite apposito avviso nella Gazzetta ufficiale 4° Serie Speciale Concorsi ed esami.
Avverso il presente bando è proponibile in via amministrativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla sua pubblicazione ovvero ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla medesima data.
Il Ministero della salute si riserva in ogni caso la possibilità, in qualunque momento, di modificare, sospendere o non dare seguito alla presente procedura ove sopravvengano circostanze che, a suo insindacabile giudizio, siano valutate ostative al prosieguo della stessa. Si invitano i candidati a tenersi costantemente aggiornati attraverso la consultazione del sito istituzionale del Ministero della salute.
Roma,

SERGIO IAVICOLI 19.10.2026 14:17:49 GMT+02:00

IL DIRETTORE GENERALE DELLA
DELLA PREVENZIONE
f.to Dott. Sergio IAVICOLI